

Beatrice La Porta

Contributo per una visione contemporanea dell'azienda agricola

Tra sostenibilità e sfide del mondo digitale



Giappichelli

INTRODUZIONE

L'AZIENDA AGRICOLA CONTEMPORANEA
TRA SOSTENIBILITÀ E SFIDE
DEL MONDO DIGITALE

Nel corso dei decenni, il modificarsi delle condizioni di vita sul pianeta hanno condotto l'azienda agricola a cambiare gradualmente volto all'interno del sistema.

Alla luce di tale evoluzione, avvenuta in parallelo con il mutamento di definizione e funzione dell'impresa agricola¹, risulta utile tornare a riflettere sull'azienda e sulla sua composizione, osservandone l'organizzazione alla luce delle innovazioni necessarie a garantire il raggiungimento dei pressanti obiettivi ambientali verso cui è chiamata a tendere l'impresa. Da ciò discende, infatti, la necessità di ripensare il ruolo dell'imprenditore agricolo e dell'azienda da lui condotta, che oggi si pongono innanzi a quelle sfide che l'umanità intera sta affrontando e da cui dipende la sopravvivenza stessa del pianeta.

La rivoluzione normativa e tecnologica attuale, in uno con la capacità delle politiche unionali di delineare nuove forme di agricoltura, soprattutto in ragione dei principi posti alla base della PAC 2023-2027², portano, quindi, ad interro-

¹ Sulla "vicenda storica dell'impresa agricola" si veda l'ampia illustrazione di Jannarelli A., Vecchione A., *L'impresa agricola*, in *Trattato di diritto commerciale*, Buonocore V. (diretto da), Giappichelli, 2009, p. 4 ss.

² Il riferimento è qui al Regolamento UE 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che sancisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Tale Regolamento, inoltre, abroga anche i vecchi Regolamenti della PAC 2014-2020 Regolamenti UE 1305/2013 e UE 1307/2013; al Regolamento UE 2116/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, riferito al finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento UE 1306/2013; al Regolamento UE 2117/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il vecchio Regolamento UE 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e i Regolamenti europei sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sulla definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed, infi-

garsi su come struttura e obiettivi dell'impresa agricola siano cambiati al principio del III millennio. Proprio la nuova Politica Agricola Comune, in linea con le macro-politiche internazionali precedenti, ha, infatti, conferito rilievo all'attività di ripristino dei suoli degradati³ e al ruolo di custode che in tal senso l'impresa agricola è chiamata a svolgere⁴.

L'obiettivo del recupero di territori deteriorati dall'azione devastatrice dell'essere umano, già individuato tra i *Sustainable Development Goals* dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e cuore pulsante di documenti interamente dedicati, quali la Carta Mondiale del Suolo e le Linee guida volontarie per la sua gestione sostenibile, diviene oggi elemento nevralgico alla luce dei benefici connessi alla sua preservazione. Il suolo è, infatti, il luogo principale della produzione alimentare, fonte di servizi ecosistemici essenziali, bene per eccellenza capace di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza alimentare, conservazione della biodiversità e delle risorse idriche al fine di aumentare la resilienza di interi territori innanzi agli effetti – spesso devastanti – del cambiamento climatico.

ne, quello recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle Regioni ultra periferiche dell'Unione.

³ Interessante in relazione alla centralità dei suoli anche l'iniziativa italiana di approvazione di una "Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo", così come commentata da Paoloni L., *Consumo del suolo: uno sguardo ad una recente proposta di legge quadro*, in *Osservatorio agromafie*, 2015, consultabile al [link](https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2015/01/Consumo-del-suolo.pdf) <https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2015/01/Consumo-del-suolo.pdf>

Il d.d.l. n. 1181/2013, arenatosi in Parlamento nell'ottobre 2017, nasceva dalla "Dalla consapevolezza che il suolo italiano è sottoposto a pressioni ambientali crescenti che determinano allarmanti e chiari segni del suo degrado dovuti ad erosione, diminuzione della materia organica, compattezza, salinizzazione, frane ed alluvioni, perdita di biodiversità, contaminazione, consumo di suolo da cattiva urbanizzazione, aumenta esponenzialmente l'urgenza di disciplinare l'intera materia con una legge quadro che metta in relazione necessaria lo stato e le regioni, come si evince anche dalle molteplici recenti iniziative legislative in materia. Il disegno di legge si compone di venti articoli" (così p. 2 del d.d.l., come consultabile al [link](https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00736338.pdf) <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00736338.pdf>). Nell'assetto normativo prefigurato si fornivano definizioni e si proponeva l'istituzione di centri per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli. Infatti, all'art. 1 si istituiva "un quadro normativo per la protezione e la gestione sostenibile del suolo e la conservazione delle sue capacità di svolgere una delle seguenti funzioni o servizi economici, ambientali, sociali e culturali: a) produzione di alimenti e altre biomasse, in particolare nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura; b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua; c) riserva di biodiversità, ad esempio habitat, specie e geni; d) stoccaggio di carbonio; e) fonte di materie prime; f) ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane; g) sede del paesaggio ed archivio del patrimonio ambientale, archeologico e scientifico-culturale".

⁴ Sul punto si veda, tra gli altri: Costato L., *La politica agricola dell'Unione europea dopo il COVID-19*, in *Rivista di diritto agrario*, n. 1, 2020, pp. 690-695, ove l'A., ripercorrendo la Comunicazione "Dal produttore al consumatore" cit., osserva come "la PAC stia diventando sempre più una politica agricolo-alimentare fundamentalmente orientata alla protezione dell'ambiente" e come, invece, risulti secondario, nonostante alcune affermazioni di scopo, il "realizzare una food security nell'UE, cioè l'autosufficienza dei prodotti agricoli al fine di rendere l'UE autonoma rispetto al bisogno dei rifornimenti esteri".

In tale ottica, la transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta, sin da subito e per i prossimi decenni, una delle maggiori sfide per l'UE, tanto da volgere l'azione stessa della nuova PAC verso il sostegno di modalità produttive sostenibili e il mantenimento della superficie agricola⁵. Tuttavia, non può tacersi che non sarebbe possibile raggiungere tale obiettivo senza avere la consapevolezza del ruolo centrale svolto dall'impresa agricola che, abbandonata una funzione meramente produttivistica, è divenuto luogo per eccellenza dell'incontro tra ambiente e agricoltura⁶.

Sotto questa rinnovata veste, torna a giustificarsi il mantenimento di quella specialità giuridica che, riconosciuta⁷, sembrava nel tempo essere venuta meno in ragione del progressivo assottigliamento delle differenze esistenti con l'impresa commerciale.

La presenza sul territorio nazionale di aziende agricole di dimensioni consistenti, con assetti organizzativi interni particolarmente complessi, capaci di fatturati significativi ha, infatti, portato negli anni molti teorici ad interrogarsi sulla necessità di continuare a mantenere regimi giuridici speciali per realtà che avevano perso quelle caratteristiche che, in origine, potevano giustificare l'adozione di previsioni di particolare favore da parte del legislatore.

Il ricorso a strutture e sistemi sempre più innovativi, il rapido evolversi delle tecniche produttive e dei modelli organizzativi dell'attività agricola, l'ampliamento delle dimensioni dell'azienda e la capacità di reddito generabile sono stati tutti elementi che hanno portato ad una problematica ricostruzione della fattispecie dell'impresa agricola e alla difficoltosa differenziazione di quest'ultima dall'impresa commerciale⁸. Tale criticità deve anche connettersi al labile confine

⁵ Tale finalità è stata evidente già alla luce dei considerando di cui alla proposta di Regolamento UE 392/2018.

⁶ Rispetto al rapporto agricoltura-ambiente, si ricorda come già ad inizio degli anni '90 del XX secolo, anche il gius-agrarista Giovanni Galloni, sulla scorta del pensiero latino-americano che tendeva a identificare il diritto agrario come diritto della natura e dell'ambiente (per tutti si veda il pensiero di Delgado de Miguel J.F., *Derecho agrario ambiental. Propriedad y ecología*, ed. Aranzadi Thomson Reuters, 1992), sostenesse fortemente che "l'agricoltura e l'ambiente si incontrano sul territorio", potendo parlare di un esercizio razionale dell'agricoltura, capace di stabilire "equi rapporti sociali", soltanto ove questo fosse capace di contribuire alla difesa dell'ambiente. Così Galloni G., *Profili giuridici di un nuovo rapporto tra agricoltura e ambiente*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, n. 1, 1993, p. 5 ss. Analogamente anche Carrozza A., *Lineamenti di un diritto agrario ambientale. I materiali possibili. I leganti disponibili*, in *Rivista di diritto agrario*, n. 1, 1994, p. 151 ss.

⁷ Sul tema della specialità dell'impresa agricola in rapporto con l'impresa commerciale, si veda, tra gli altri: Pisciotta G., *L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale*, in *Giureta, Rivista di Diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente*, vol. VII, 2009.

⁸ Sul tema della specialità dell'impresa agricola in rapporto con l'impresa commerciale, si veda, tra gli altri: Pisciotta G., *L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale*, cit. Rispetto alla distinzione tra impresa agricola e impresa commerciale, si consideri anche, sotto il punto di vista del

esistente tra le due e alla necessità di guardare al momento della produzione e dello scambio, oltre che all'esistenza di un rapporto di connessione, per poter comprendere quale statuto sia in concreto applicabile⁹ e che ripercussioni questo abbia anche nell'ipotesi di crisi dell'impresa¹⁰.

rischio di impresa, come per l'attività agricola il rischio biologico sia pertinente e connaturato (la c.d. teoria del doppio rischio formulata da Galgano F., *Imprenditore commerciale*, in *Digesto (discipline privatistiche) sez. commerciale*, Utet, 1992, p. 27). Sul punto si veda, tra gli altri, Jannarelli A., *Appunti per una teoria giuridica del rischio di impresa*, in *Rivista di diritto agrario*, n. 3, 2007.

Inoltre, in relazione alla distinzione tra imprenditore commerciale e agricolo, come evidenzia Mauro M., *Imprenditore agricolo e crisi di impresa*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 4, 2018, p. 6 "L'offerta dei suoi prodotti è caratterizzata da fattori ingovernabili da parte dell'uomo, vuoi perché imprevedibili vuoi perché insormontabili. Basti pensare alle ciclicità stagionali, ai rischi climatici, ai fattori endogeni, alle difficoltà di riconversione dei terreni. Questi elementi, sebbene grazie alle nuove tecnologie potrebbero essere parzialmente ed in una certa misura governati, non potranno comunque essere preventivamente calcolati e continueranno a porre l'imprenditore agricolo in una posizione deteriorata. Al contempo, l'agricoltura immette sul mercato beni essenziali non inducibili la cui domanda è anelastica non solo rispetto al prezzo del prodotto ma anche al reddito del consumatore. Si consideri, infine, che i prodotti agricoli sono facilmente deperibili, per cui se ne impone il consumo in brevi periodi di tempo, salvo aumento dei costi di refrigerazione e conservazione". Il riferimento di cui all'ultimo periodo è sia alla c.d. "legge di King", secondo cui l'eccedenza di produzione provoca il deprezzamento del prodotto, mentre una riduzione del prezzo non induce a consumarlo di più, sia alla c.d. "legge di Engel", secondo cui la spesa totale per consumi alimentari non cresce con il crescere del reddito.

⁹In tal senso: Alessi R., *L'impresa agricola artt. 2135-2140*, Alessi R., Pisciotta G., Giuffrè, 2010, p. 11.

L'autrice evidenzia anche la difficoltà di una definizione comune derivante dalla "distanza e disomogeneità tra la nozione di impresa agricola fornita dal Codice civile e le definizioni adottate nelle leggi speciali", così p. 45.

¹⁰Sul tema della crisi dell'impresa agricola, si vedano tra gli altri: Ambrosio M., *Verso o oltre il fallimento dell'imprenditore agricolo?*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, n. 4, 2012, p. 239; Ambrosio M., *Sulla "fallibilità" dell'impresa agricola*, in *Diritto Agroalimentare*, n. 1, 2020, p. 220; Appio C.L., *Brevi note critiche in tema di applicabilità all'imprenditore agricolo dell'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Studi senesi*, 2011, p. 368; Cardillo M., *L'impresa agricola e i nuovi strumenti di soluzione dello stato di crisi*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, n. 5, 2016; Di Marzio F., *Sulla composizione negoziata della crisi (una novità per le imprese agricole)*, in Landini S. e Lucifero N. (a cura di), *Il pegno rotativo non possessorio in agricoltura. Fattispecie e ipotesi ricostruttive con riferimento all'applicazione in agricoltura*, Giappichelli, 2023; Di Marzio F., *Sulla esdebitazione dell'imprenditore agricolo. Introduzione ai contratti sulla crisi d'impresa*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, n. 1, 2017; Germanò A., *L'imprenditore agricolo e il fallimento* ([Nota a sentenza] Trib. Torre Annunziata 12 gennaio 2011(ord.)), in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, n. 11, 2011, p. 722 ss.; Jannarelli A., *Impresa agricola e fallimento*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, n. 2/3, 2012, p. 81 ss.; Carmignani S., *Presupposto soggettivo del fallimento e confini dell'impresa agraria*, in *Fallimento*, 2011; Marino R., Carminati M., *Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo*, in *Fallimento*, 2012, p. 633 ss.; Mauro M., *Imprenditore agricolo e crisi di impresa*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 4, 2018; Prete F., *La gestione della crisi dell'impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi*, in *Rivista di diritto agrario*, n. 1, 2012, p. 139 ss.; Prete F., *Brevi riflessioni in tema di gestione della crisi dell'im-*

In un processo di ridefinizione del ruolo dell'impresa agricola, a fianco dell'importanza dell'elemento produttivistico – elemento comune anche all'impresa commerciale – ha assunto crescente rilevanza il suolo non solo come bene in sé ma anche in quanto “mezzo” necessario per il conseguimento di finalità socio-ambientali e climatiche ulteriori, per la cui tutela occorre ricorrere a sistemi tecnologici capaci di produrre impatti positivi. Il ruolo gradualmente assunto dall'impresa agricola quale custode dell'ambiente, in uno con la perdita di centralità del fondo rustico e l'ampliamento delle basi ammissibili su cui svolgere la propria attività, ha portato a rivedere sotto una diversa luce le questioni attinenti alla distinzione tra impresa commerciale e agricola e, in seno a questa, tra fondo rustico e azienda.

Il compito di far fronte ad esigenze differenti dalla mera produzione, l'incertezza intrinseca nello svolgimento delle attività caratterizzanti il settore primario, i costi connessi allo svolgimento di un'attività sostenibile e a tutela del territorio, hanno fatto gravare sull'imprenditore agricolo oneri socioeconomici ben superiori rispetto a quelli ordinariamente a carico degli operatori commerciali.

Ne deriva un rafforzamento del permanere di un regime di specialità riservato all'impresa agricola, oggi legato anche alla necessità che quest'ultima sia chiamata a ripensarsi, reinterpretandosi e rafforzandosi nel ruolo di “custode dell'ambiente”, cui è chiamata. L'impresa agricola, infatti, diviene il luogo in cui realizzare quella pluralità di attività volte alla conservazione del pianeta per le generazioni presenti e future, così conferendole il ruolo di fucina dei processi di sostenibilità in ambito agro-alimentare.

Sebbene non con riferimento al più moderno concetto di “sostenibilità”, tuttavia, l'emersione dell'impresa agricola quale luogo di intreccio tra interessi ambientali e produttivistici, può ricondursi alla dottrina agraristica della fine del secolo scorso che, già a partire dalla metà degli anni '80, aveva sdoganato la legittimità di una visione flessibile del ruolo da questa svolto, permettendo un costante adattamento alle esigenze socio-ambientali emergenti¹¹.

presa agricola alla luce dei più recenti interventi legislativi, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2012, p. 97 ss.; Sabatelli E., *Il precario ingresso dell'impresa agricola nella legge fallimentare*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, p. 71 ss.; Sannini T., Stanghellini T., *L'imprenditore agricolo insolvente tra fallimento e sovraindebitamento: un caso nel florovivaismo pistoiese*, in *il Caso.it*, 20 luglio 2015; Tedioli F., *La fallibilità dell'impresa agroenergetica*, in *Rivista per la consulenza in agricoltura*, n. 55, 2020.

Circa l'art. 2135 c.c. riformato e le conseguenze in relazione alla disciplina in materia di fallimento, si vedano, tra gli altri, Ceccarelli D., *Brevi note sulla fallibilità delle società agricole*, in *Diritto fallimentare*, n. 2, 2006; Genoviva P., “Nuova” nozione di imprenditore agricolo e conseguente applicabilità in ambito fallimentare, in *Fallimento*, 2004, p. 215; Minutoli G., *L'impresa agricola ed ittica e le procedure concorsuali tra nuovo art. 2135 c.c. e prospettiva di riforma della legge fallimentare*, in *Diritto fallimentare*, n. 1, 2005, p. 586 ss.

¹¹ Già alla fine degli anni '80 del XX secolo, il diritto dell'ambiente era stato inquadrato da attenta dottrina fra i diritti della personalità, ovvero tra i diritti fondamentali e inviolabili dell'uomo.

L'art. 44 Cost. e la c.d. "clausola di razionalità" ivi prevista aveva, infatti, permesso di sposare la teoria di un necessario coordinamento tra le azioni volte al conseguimento delle esigenze produttivistiche (il "*razionale sfruttamento del suolo*") e finalità di tipo solidaristico (lo "*stabilire equi rapporti sociali*")¹². Sconfessato l'orientamento che propendeva verso una razionalità dell'uso del suolo da intendersi quale spinta verso il progressivo aumento della produttività, si è nel tempo preferita un'interpretazione che tenesse conto di interessi altri, quali la tutela del paesaggio. Protetto ai sensi dell'art. 9 comma 2 Cost., tale termine ricomprende non solo "*ogni preesistenza naturale, l'intero territorio, la flora e la fauna*", ma anche "*ogni intervento umano che operi nel divenire del paesaggio qualunque possa essere l'area in cui viene svolto*", in tal modo superando il limite dell'assenza di una tutela espressa dell'ambiente, successivamente colmata dalla recente revisione costituzionale, per la cui trattazione si rinvia *infra*.

L'avvio di un percorso interpretativo della protezione dell'ambiente quale valore indirettamente oggetto di protezione costituzionale, dove un ruolo significativo è svolto dall'impresa agricola, ha portato a riconoscere e garantire una maggiore protezione a valori universalmente riconosciuti, per la cui tutela si rende necessaria un'azione globale e non più limitata – come in passato – a singoli atti volti alla produzione di effetti *in primis* a livello locale. Se, infatti, non di rado le conseguenze delle azioni poste in essere dalle imprese agricole e volte alla preservazione del "paesaggio" possono avere riscontro anche in termini di immediata percezione da parte dell'operatore o della stessa popolazione locale – si pensi, a titolo esemplificativo, alla creazioni di aree lacustri che favoriscono lo sviluppo di *habitat* naturali in cui avviene una crescita della biodiversità grazie alla ripopolazione dell'area da parte di specie animali e vegetali prima lì non presenti –, nel caso dell'adozione di comportamenti volti alla neutralità climatica, gli effetti positivi connessi alle azioni localmente poste in essere non sempre sono immediatamente percepibili, emergendo questi solo a seguito di una valutazione complessiva a livello planetario¹³.

Autori quali Comporti M., *Tutela dell'ambiente e tutela della salute*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 1, 1990, p. 196 ha sostenuto che "*Anche nella tutela dell'ambiente, dunque, può bene evidenziarsi, senza alcuna contrapposizione o contrasto, questo duplice profilo di qualificazione del bene, ora come oggetto di un diritto soggettivo fondamentale dell'uomo, che potrà essere garantito dalle azioni consentite al soggetto, ora come oggetto di protezione da parte dei pubblici poteri, sia sotto l'aspetto amministrativo che sotto quello penale*".

¹² Interessante evidenziare come l'introduzione della clausola di razionalità secondo l'odierna formulazione "*razionale sfruttamento del suolo*", fosse stata preferita rispetto alla proposta avanzata dall'on. Einaudi in seno all'Assemblea costituente che prevedeva tra le finalità costituzionale "*conseguire un più elevato prodotto della terra*". Con riferimento al coordinamento della funzione produttivistica e solidaristica, si veda Sciaudone A., *Il fondo rustico nella proprietà e nell'impresa*, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, pp. 63-64.

¹³ Un esempio in tal senso è dato dall'attuazione di comportamenti capaci di ridurre o tenere bassa la produzione di emissione di inquinanti al fine di ottenere crediti di carbonio da scambiare

Da ciò emerge un nuovo slancio verso un'impresa agricola che è attrice nelle politiche ambientali, non più soltanto secondo una visione "classica" che guarda alla tutela del suolo attraverso azioni intese a mantenere uno *status quo* paesaggistico e ambientale in un'area geografica definita, ma anche secondo una visione universale che richiede l'adozione di comportamenti volti ad invertire l'avanzare delle tendenze di impoverimento delle risorse nell'ottica di una tutela di valori da approcciare globalmente.

Nel solco di fenomeni costanti di intreccio tra evoluzione giuridica e tecnologica¹⁴ intesi ad uno sviluppo sostenibile¹⁵, l'impresa agricola ha negli anni rafforzato il proprio ruolo di protagonista delle azioni globali sino a divenire l'anello primo di una catena che congiunge le istanze di tutela delle risorse agro-ambientali e quelle socio-culturali presenti sul territorio, collaborando nella costruzione di sistemi e reti caratterizzate da una forte attitudine rigenerativa, che pongono particolare attenzione al clima¹⁶.

con le imprese in *deficit* per il conseguimento di una neutralità climatica, il sistema è quello delle c.d. quote di scambio dei *carbon credits*, cfr. parte I, capitolo II, par. 2.1.

¹⁴Sul tema si vedano, tra gli altri: Albinini F., *Strumentario di diritto alimentare Europeo*, Utet, 2017, p. 46 ss. che fa riferimento all'innovazione tecnologica secondo il c.d. "modello di Schumpeter" che include: nuovi prodotti, nuovi metodi di produzione, nuove qualità dei prodotti ma anche l'apertura di nuovi mercati, l'accesso a nuove forme di approvvigionamento o una diversa organizzazione dell'industria.

Inoltre: Albinini F., *El derecho alimentario como acicate de la innovación del Derecho Europeo*, in Bourges L.A. (a cura di), *UE: Sociología y Derecho Alimentarios*, 2013, p. 123 ss.; Albinini F., *La sicurezza alimentare veicolo di innovazione istituzionale*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 4, 2009; Irti N., Severino E., *Dialogo su scienza e tecnica*, Laterza, 2000, p. 28 ss.; Leonini F., Tallacchini M., Ferrari M. (a cura di), *Innovating Food, Innovating the Law. An interdisciplinary approach to the challenges in the agro-food sector*, Ed. Libellula, 2013; Mengoni L., *Diritto e tecnica*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1, 2001, p. 1 ss.; Rodotà S., *Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, in Comandè G., Ponzanelli G. (a cura di), *Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato*, Giappichelli, 2004, p. 397 ss.; Salvi L., *Diritto alimentare e innovazione tecnologica nella regolazione dell'Unione Europea. Profili di legittimità e accountability*, Jovene, 2017, p. 139 ss.

Sul rapporto tra tecnica e diritto in agricoltura appare interessante il termine "*agrifood-technoscience*" utilizzato da Sirsi E., *Agri-food technologies and the law*, *Agri-food technologies and the law*, in Palmerini E., Stradella E. (a cura di), *Law and Technology. The challenge of regulating technological development*, Pisa University Press, 2013, p. 232.

¹⁵Rilevante quanto evidenziato da Jannarelli A., *Il divenire del diritto agrario ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, in Goldoni M. et al., *Cento anni di vita della Rivista di Diritto Agrario. Una breve antologia per riflettere sul futuro*, Editoriale Scientifica, allegato alla *Rivista di diritto agrario*, n. 4, 2021, pp. 314-315. L'A. evidenziando la neutralità dello sviluppo tecnologico, sottolinea come dagli apporti operativi possano non soltanto discendere vantaggi, ma anche significativi svantaggi legati alle esternalità negative connesse. Inoltre, a parità di evoluzione tecnologica, in termini di sviluppo dell'attività aziendale, sarà dirimente quella "*insopprimibile funzione organizzativa assicurata al riguardo da complessi normativi giuridici e non giuridici*".

¹⁶Inizialmente tali istanze facevano riferimento alla tutela delle esigenze alimentari, per poi guardare anche agli aspetti paesaggistici e ambientali e, oggi, volgere particolare attenzione al clima.

L'esistenza di una percentuale di terreni coltivabili all'interno dell'UE pari alla metà della superficie totale, rende ancora più cruciale il ruolo svolto dall'agricoltore che, grazie alla propria attività, fornisce beni e servizi fondamentali, nonostante dipenda da risorse naturali fortemente intaccate e da fenomeni ambientali sempre più spesso imprevedibili e fuori controllo.

L'adozione di politiche di sviluppo rurale sostenibile e di processi di economia circolare quali nuovi paradigmi per la prosecuzione della vita sul Pianeta, diviene un imperativo in vista dell'incremento significativo della popolazione atteso nel prossimo trentennio che si accompagnerà, in assenza dell'adozione di misure drastiche, alla riduzione delle risorse, a fenomeni di insicurezza alimentare e al deterioramento delle condizioni di vita sul pianeta, *in primis* in ragione dei fenomeni di cambiamento climatico, degradazione e conseguente riduzione dei suoli fertili¹⁷.

Riflettere e ripensare l'azienda agricola quale complesso di beni materiali – di cui, come detto, il fondo continua ad essere uno dei beni essenziali – e immateriali organizzato dell'imprenditore agricolo¹⁸ diviene, quindi, una necessità del presente che siamo chiamati a compiere alla luce delle costanti “emergenze” climatiche, idriche e di mantenimento della fertilità dei suoli. “Emergenze” che, tuttavia, tali non possono più ritenersi in ragione della loro cronicità e della consapevolezza del mutamento di assetti ed equilibri che rischiano gradualmente di portare al collasso il pianeta e mettere a rischio la sopravvivenza dell'essere umano sulla terra.

La necessità di sposare una visione di sviluppo sostenibile che l'avanzare della tecnologia può favorire, ove correttamente orientata, porta preliminarmente ad interrogarsi sul ruolo che oggi l'impresa agricola, con la sua azienda, è chia-

Per una riflessione preliminare sulla centralità del clima che giunge ad assurgere a bene comune, si veda l'editoriale di Adornato F., *Il clima bene comune*, in *Agricoltura, Istituzioni e Mercati*, n. 2, 2016, p. 5 ss.

¹⁷ Interessante lo spunto di riflessione offerto nel suo editoriale da Costato L., *Utilizzo irrazionale del suolo e insicurezza alimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 2, 2022, p. 1 ss.

¹⁸ Sulla composizione dell'azienda agricola può richiamarsi quanto scritto da Albisinni F., *Legalità europea ed imprese agricole e alimentari nel mercato globale*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3, 2018, p. 66, che, facendo riferimento alla PAC, ha evidenziato non solo la sussistenza di “finanziamenti erogati nell'ambito dei Psr per l'acquisto di macchinari, attrezzature, od aziende nel caso di giovani imprenditori, per comprendere come gli spazi di possibile intervento si dilatino, comprendendo beni materiali quali macchinari ed attrezzature, ma anche complessi di beni organizzati, quali le aziende, al cui interno si collocano beni immateriali, ivi inclusi diritti di proprietà intellettuale o situazioni soggettive attive, ad esempio rispetto ai diritti all'aiuto ed alle autorizzazioni all'impianto di colture vitivinicole”. L'autore richiama poi Grossi P., *I beni: itinerari fra 'moderno' e 'post-moderno'*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2012, p. 1070, nella parte in cui, con riferimento all'area dell'agrarietà, evidenzia come “La cosa ha qui perduto la neutralità del frammento muto del cosmo, non è più una sorta di vaso vuoto, ma è al contrario, carica di contenuti economici (è la res frugifera di cui parlano fittamente i gius-agraristi)”.

mata a svolgere in quanto soggetto primo della filiera agroalimentare, il cui compito fondamentale resta quello di “nutrire il pianeta”.

L'azienda agricola, luogo di incontro prolifico tra uomo, natura e “macchine”, intesa quale unità minima del sistema¹⁹, continua ad esistere ma all'interno di una visione solidaristica e intergenerazionale²⁰ che non può non vedere nello sviluppo sostenibile e nella conservazione e preservazione delle risorse esistenti l'unica possibilità per la prosecuzione della specie²¹.

In una chiave globale (che supera i confini nazionali e unionali per abbracciare un mondo complesso come l'attuale), dunque, l'imprenditore agricolo diviene colui che organizza e sovrintende ad una pluralità di beni, ottimizzando l'utilizzo delle risorse, mirando al loro riuso e conservazione al fine di svolgere un'attività fondamentale per la comunità da intendersi in modo esteso.

¹⁹ Sul tema si vedano, tra gli altri: Carmignani S., *Agricoltura e pluridimensionalità dello sviluppo sostenibile*, in Canfora I., Costantino L., Jannarelli A. (a cura di), *Il Trattato di Lisbona e la nuova PAC. Atti del convegno di Bari 27-28 marzo 2014*, Quaderni di diritto privato europeo Cacucci, 2017, p. 317 ss. Sul tema si vedano, tra gli altri: Consalvo Corduas C., *Sostenibilità ambientale e qualità dello sviluppo*, Edizioni Nuova Cultura, 2013; Fois P. (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, XI Convegno Alghero, 16-17 giugno 2006, Editoriale Scientifica, 2007, p. 223 ss.; Fracchia F., *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in Renna M. e Saitta F. (a cura di), *Studi sui principi del diritto amministrativo*, Giuffrè, 2012, p. 433 ss.; Fracchia F., *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Editoriale Scientifica, 2010; Fracchia F., *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 0, 2010; Pepe V., *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2001, p. 212 ss.; Renna M., *I principi in materia di tutela dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 1-2, 2012, p. 73 ss.

²⁰ Richiamando la giurisprudenza relativa al cambiamento climatico e alla rilevanza di una visione intergenerazionale, interessante è segnalare la sentenza “Urgenda” con cui la Corte distrettuale dell'Aja il 24 giugno 2015 ha evidenziato l'esistenza di un diritto fondamentale dei cittadini a vivere in un ambiente non minacciato da future alterazioni climatiche, sussistendo in capo allo Stato dei Paesi Bassi un *duty of care* valutato sulla base di tre principi del diritto internazionale: principio precauzionale, principio della sostenibilità e principio della protezione del sistema climatico per il beneficio delle generazioni presenti e future basato sulla lealtà. Tale pronuncia viene analizzata da Scovazzi T., *La Corte condanna lo Stato a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 2, 2015, p. 35 ss., ma anche da D'Addezio M., *Transizione verso un'economia circolare: diritto per l'agricoltura e coordinate costituzionali, prime riflessioni*, in *Rivista di diritto agrario*, n. 1, 2017, che a p. 102 evidenzia anche come “Le deduzioni svolte a proposito del diritto dei cives ad un ambiente non sconvolto dalle intemperie climatiche potrebbero assumere una più estesa rilevanza se riferite al principio dello sviluppo sostenibile, la cui attuazione richiede il rispetto di altri diritti fondamentali individuali e collettivi. Tra essi il diritto al cibo il diritto alle risorse produttive il *right to food* e il *right to produce food*”, così richiamando anche quanto scritto da Jannarelli A., *Cibo e democrazia, un nuovo orizzonte dei diritti sociali*, in Goldoni M., Sirsi E. (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari. Atti del Convegno (Pisa, 1-2 luglio 2011)*, Giuffrè, 2011, p. 48 ss.

²¹ Sul tema si veda, tra gli altri: Persia S., *Proprietà e mercato nel paradigma del Diritto civile “sostenibile”*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 1, 2018, pp. 116-133.

L'esigenza preminente di tutelare l'ambiente in ragione della limitatezza delle risorse²² ha, infatti, costretto a mettere in discussione quella visione antropocentrica²³, caratterizzante la modernità e lo stesso ordinamento giuridico, in cui l'essere umano è il *dominus* che pone al proprio esclusivo e individuale asservimento ogni bene e risorsa²⁴. Tale rivoluzione ha, quindi, portato all'emergere di una visione ecocentrica o biocentrica – o, secondo alcuni autori, ad una “revisione ecocompatibile dell'antropocentrismo”²⁵ – in cui la prospettiva, ormai consacrata in Costituzione alla luce delle riforme operate dalla L. cost. n. 1/2022, è quella di salvaguardare valori altri²⁶ quali l'ambiente²⁷, la

²² Sul punto, si veda, tra gli altri: Nervi A., *Ambiente, beni comuni e funzione del contratto*, in *Rassegna di diritto civile*, n. 2, 2016, pp. 418-443.

²³ Sul punto è particolarmente interessante quanto evidenziato da Calisai F., *Intelligenza artificiale e ambiente*, in *Giustizia Civile*, n. 4, 2021, pp. 897-898, nella parte in cui evidenzia come la “architettura, che identifica l'uomo quale dominus, che si appropria del bene, escludendo il resto dei consociati dal godimento dello stesso, presenta le prime incrinature di fronte all'insorgenza di inedite esigenze di tutela. Si assiste così a un rivoluzionario cambio di prospettiva, ad una traslazione del sistema, da un'ottica antropocentrica ad una visione più 'moderna', ecocentrica o biocentrica, permeata di valori che risultano antitetici rispetto a quelli tipici del mercato, spesso capaci di condizionare in maniera determinante le scelte politiche e normative. Si tratta di una prospettiva orientata alla salvaguardia di valori quali la dignità umana, i bisogni comuni, i diritti assoluti e la sostenibilità, intesa come gestione e cura delle risorse per il soddisfacimento di esigenze comuni e non più individuali, con lo scopo di preservarle anche per garantire un adeguato livello di benessere alle generazioni future. Tale mutamento di paradigma e tali concetti trovano un compimento e una effettiva legittimazione nella recente riforma che ha condotto alla ricrittura delle disposizioni dell'art. 9 Cost. 17”.

²⁴ Così Grossi P., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in Cortese E. (a cura di), *La proprietà e le proprietà. Atti del Convegno (Pontignano, 30 settembre-3 ottobre 1985)*, Giuffrè, 1988, p. 217.

²⁵ Tallacchini M., *Diritto per la natura. Ecologia e filosofia del diritto*, Giappichelli, 1996, p. 160 ss. parla di una visione che consente di concepire l'ambiente come una relazione continua e dinamica tra uomo e natura, non venendo, però, meno la centralità della persona umana che resta l'unico soggetto in grado di mantenere relazioni di equilibrio ecologico in modo consapevole. Analogamente anche: Carmignani S., *Ambiente etica e doverosità*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, n. 2, 2020, p. 306; Grassi S., Cecchetti M., *Profili costituzionali della regolazione ambientale nel diritto comunitario e nazionale*, in Rapisarda Sassoon C. (a cura di), *Manuale delle leggi ambientali*, Giuffrè, 2002, p. 29.

²⁶ In tema, tra gli altri: Zito A., *I limiti dell'antropocentrismo ambientale e la necessità del suo superamento nella prospettiva della tutela dell'ecosistema*, in De Carolis D. et al. (a cura di), *Ambiente, attività amministrativa e codificazione. Atti del primo colloquio di diritto dell'ambiente*, Teramo, 29-30 aprile 2005, Giuffrè, 2006, p. 3 ss.

²⁷ Tuttavia, occorre evidenziare come attenta dottrina, anche anteriormente alla riforma costituzionale del 2022, abbia rinvenuto per la tutela dell'ambiente una base costituzionale autonoma, ulteriore rispetto a quanto individuabile nelle pieghe degli artt. 2, 9 e 32 Cost. Così Carmignani S., *Ambiente etica e doverosità*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, n. 2, 2020, pp. 298-300. Analogamente, tra gli altri: Grassi S., *Agricoltura, ambiente ed ecosistema nel Titolo V della Costituzione*, in Germanò A. (a cura di), *Il governo dell'agricoltura nel nuovo Titolo V della Costituzione*, Giuffrè, 2003, p. 39.

sostenibilità²⁸ e la gestione e cura delle risorse, nell'ottica di garantire le necessità comuni odierne e delle future generazioni²⁹. Emergono, tuttavia, criticità relative alla tutela e azionabilità dei diritti delle generazioni future³⁰ e al bilanciamento di interessi tra i vari soggetti³¹, soprattutto con riferimento ai rap-

È utile evidenziare come, anteriormente alla legge costituzionale del 2022, permanessero forti problematiche attinenti alla collocazione dell'ambiente all'interno della scala dei valori della Costituzione, ciò nonostante vi fosse espressa menzione dell'ambiente in forza delle modifiche apportate dalla Legge Costituzionale n. 3/2001 con cui era stata affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" e alla legislazione concorrente fra Stato e Regioni l'ambito della "valorizzazione dei beni culturali e ambientali". Sul tema, tra gli altri: Dell'Anno P., *La tutela dell'ambiente come "materia" e come valore costituzionale di solidarietà e di elevata protezione*, in *Ambiente e Sviluppo*, n. 3, 2009, p. 285.

²⁸La definizione di sostenibilità si accompagna a quella di c.d. sviluppo sostenibile che prevede comportamenti idonei a consentire "alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri". Tale definizione è per la prima volta comparsa in un documento ufficiale nel 1987, quando la World Commission on Environment and Development (WCED) presentò un rapporto dal titolo "Our common future", meglio noto come "rapporto Brundtland", poi confluito all'interno degli atti conclusivi della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992.

L'accezione di sostenibilità quale capacità di preservare risorse a favore delle generazioni future si basa sulle scienze naturali e sul principio di equilibrio delle c.d. tre E: ecologia, equità, economia che presuppone la capacità di sopportazione dell'ambiente è anche conosciuta come "carrying capacity", che misura "il livello di affollamento massimo oltre il quale nell'area non è più possibile la riproducibilità degli ecosistemi", Così La Camera F., *Sviluppo Sostenibile. Origini, teoria e pratica*, Editori Riuniti, 2003.

Per uno sguardo sulle politiche in materia di sicurezza alimentare e sostenibilità, si veda, tra gli altri: Giannelli N., Paglialonga E., Turato F., *Le politiche per la sicurezza alimentare e la sostenibilità nel contesto europeo e degli accordi commerciali internazionali*, in *Rivista di economia, cultura e ricerca sociale*, 2021, p. 50 ss.

²⁹Sul tema, tra gli altri: Bifulco R., *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità generazionale*, FrancoAngeli, 2008.

³⁰Ampia dottrina annovera tali diritti tra i diritti fondamentali di quarta generazione. A livello internazionale, inoltre, non sono rare le occasioni in cui è stato tratteggiato quello che si può definire il nucleo essenziale delle posizioni giuridicamente rilevanti da tutelate a favore delle generazioni future; si consideri come proprio le caratteristiche chiave dei diritti fondamentali, tra cui l'invulnerabilità, l'universalità e l'aspetto intergenerazionale, siano caratteristiche che si riverberano nel principio di sostenibilità. Così Parisio V. (a cura di), *Diritti interni, diritto comunitario e principi sovranazionali: profili amministrativistici*, Giuffrè, 2009; Spadaro A., *L'amore dei lontani: universalità ed intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in Bifulco R., D'Aloia A. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, 2008, p. 94; Bifulco R., *Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in *Studi in onore di G. Ferrara*, vol. I, Giappichelli, 2005.

³¹Sul punto si veda, tra gli altri: Luciani M., *Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in Bin R. et al. (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, 2008, p. 426.

porti intergenerazionali³². Si tratta di tematiche³³ che trovano un naturale approdo in attività, come quella svolta dall'impresa agricola, caratterizzate dalla ciclicità delle produzioni in una prospettiva temporale prolungata e volta al conseguimento di macro-obiettivi etero-indicati (tipica degli approcci sostenibili), da realizzarsi attraverso l'organizzazione dinamica dei beni attuata dall'imprenditore.

Abbandonata una visione "antropo-orientata" che portava ad attribuire all'impresa e dunque all'azienda agricola uno scopo meramente produttivistico, si assiste oggi ad una metamorfosi concettualmente radicale che porta quest'ultima a diventare "hub" nel senso più evoluto del termine: fulcro di processi dinamici capaci di collegare la pluralità delle attività svolte al suo interno e di raccogliercelle, orientandole verso una finalità che va oltre la mera attività di creazione di beni e servizi, per divenire attività generativa o, meglio, rigenerativa di risorse³⁴.

L'azienda agricola contemporanea, sostenibile e digitale, capace di dialogare con il sistema e fare propri gli strumenti offerti dalla modernità, si pone a "servizio del pianeta" adottando quello "scopo ultimo" solidaristico intergenerazionale³⁵ che è elemento chiave dell'economia circolare e dello sviluppo sostenibile³⁶.

Continua a permanere, ma assumendo una luce nuova, quella razionalità propria dell'agricoltura³⁷ che, superando l'idea di una "razionalità dell'aver",

³²In tal senso: Porena D., *Il principio di sostenibilità: sua «giuridicizzazione» e progressiva espansione nei sistemi giuridici contemporanei e nell'ordinamento costituzionale italiano*, in *Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it*, n. 4, 2020.

³³La problematica della titolarità e azionabilità dei diritti delle generazioni future è stato oggetto di riflessione, tra gli altri, di Bifulco R., *Futuro e Costituzione. Premesse per uno studio sulla responsabilità verso le generazioni future*, in Tarantino A., Corsano R. (a cura di), *Diritti umani, biopolitica e globalizzazione*, Giuffrè, 2006, p. 54.

Sul punto occorre evidenziare che "La correlazione tra sostenibilità e bisogni essenziali della persona permette, inoltre, di aggirare tutta una serie di ostacoli concettuali – dalla «non identità» delle generazioni future fino alla imprevedibilità dei loro bisogni – che pure si erano addensati lungo il cammino giuridico della sostenibilità", così Porena D., *Il principio di sostenibilità: sua «giuridicizzazione» e progressiva espansione nei sistemi giuridici contemporanei e nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 5.

³⁴Interessante in tal senso riproporre la visione di un' "etica ambientale", quale etica della responsabilità e della giustizia, con particolare riferimento alla giustizia intergenerazionale, stante il comune orizzonte futuro di ambiente e genere umano, dove i doveri verso l'umanità e l'ambiente possono essere trattati come se fossero un unico dovere. Così Carmignani S., *Ambiente etica e doverosità*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, n. 2, 2020, p. 305.

³⁵Sul tema si veda, tra gli altri: Bifulco R., *La responsabilità giuridica verso le generazioni future tra autonomia dalla morale e diritto naturale laico*, in D'Aloia A. (a cura di), *Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite*, Giuffrè, 2003, p. 183 ss.

³⁶Riguardo alla tesi dell'ambiente quale valore, ovvero un dovere fondante l'etica della collettività si veda, tra gli altri: Grassi S., *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale dell'ambiente*, n. 3, 2017, p. 9.

³⁷Interessante sul punto il ragionamento compiuto da Giovanni Galloni, così come ricordato

guarda ad una diversa prospettiva: quella dell'essere, dell'esistere, che è intrinseca nella relazione tra soggetto e territorio di appartenenza e si fonda sul bisogno di tutelare le risorse a beneficio delle generazioni future³⁸.

Tale passaggio evolutivo dell'azienda agricola ancora non pienamente compiuto – e che non può che essere ecologico – lascia emergere prepotentemente la necessità di interrogarsi su come l'azienda agricola possa rigenerarsi, ripensandosi nel profondo, nel costante tentativo di arginare quel fenomeno “retrotopiale” di Baumaniana memoria che vede nel ritorno al passato un modo per sfuggire ad un futuro che spaventa.

Ritorno al passato non auspicabile soprattutto in ragione di quel sistema di sovra-sfruttamento delle risorse e poca attenzione alle esigenze del pianeta che, favorito nei decenni passati dall'assunzione di percorsi economici lineari, si è tradotto nella cronicizzazione di “situazioni perennemente emergenziali”, nel depauperamento delle risorse e nel peggioramento delle condizioni di vita delle generazioni presenti mettendo a rischio quelle future.

da Goldoni M., *Integrazione dell'oggetto con ambiente e alimentazione*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, n. 1, 2019, che a p. 27 evidenzia come la prospettiva del Maestro poggi “essenzialmente sulla ‘multifunzionalità’ dell'attività agricola, prendendo atto della circostanza che un'agricoltura razionale è tale perché il suo esercizio consente non solo la produzione di alimenti, ma anche il mantenimento o la non compromissione degli elementi che caratterizzano gli equilibri ambientali con i quali essa interagisce”.

Su una visione evoluta della multifunzionalità in agricoltura, si veda Adornato F., *Coltivare la terra, costruire un nuovo umanesimo: il ruolo dell'agricoltura*, in *Agricoltura Istituzioni e Mercato*, 2015, nella parte in cui afferma che “di fronte alla sfida del cambiamento (cibo-ambiente-welfare), l'agricoltura rovescia il tradizionale e (non più) subalterno rapporto città-campagna, andando oltre la già acclarata connotazione multifunzionale per assumere una (ancor più significativa) dimensione multideale, in cui, cioè, al di là dei prodotti alimentari e dei servizi immateriali, si affermano la centralità e il contributo dei valori per costruire un diverso modello di sviluppo”.

³⁸ Così Sciaudone A., *Agricoltura, persona, beni (Una prospettiva per lo studio sulla qualificazione giuridica dei beni)*, in *Rivista di diritto agrario*, n. 2, 2016, p. 180.

PARTE I
L'AZIENDA AGRICOLA

CAPITOLO I

AZIENDA AGRICOLA E IMPRESA AGRICOLA: INQUADRAMENTO E CARATTERISTICHE

Sommario: 1. L'agricoltura tra evoluzione socioeconomica e sviluppo di nuovi modelli sul mercato: un primo inquadramento normativo. – 2. Le misure di sostegno all'agricoltura nella Politica Agricola Comune: i titoli di aiuto per la creazione di un sistema di sviluppo sostenibile. – 3. Il percorso evolutivo dell'impresa agricola in chiave sostenibile: dalla marginalizzazione del fondo ad una sua rinnovata centralità? – 4. L'impresa agricola contemporanea: attività agricole principali e connesse.

1. *L'agricoltura tra evoluzione socioeconomica e sviluppo di nuovi modelli sul mercato: un primo inquadramento normativo*

L'evoluzione socioeconomica, il cambiamento dei paradigmi, la modernizzazione del settore e la riscoperta della centralità del suolo, definito quale “*supporto alla vita ed agli ecosistemi, riserva di patrimonio genetico e di materie prime, custode della memoria storica, nonché elemento essenziale del paesaggio*”¹, hanno fortemente interessato l'azienda agricola che, in prima approssimazione, può essere definita, in forza del combinato disposto degli artt. 2555 e 2135 c.c., quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.

È quindi con riferimento al concetto di imprenditore agricolo e di impresa agricola, anche in rapporto con il fondo rustico² (bene principale) e le cose se-

¹Così la Commissione europea, “*Verso una strategia tematica per la protezione del suolo*”, COM (2002) 179, presentata al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni il 16 aprile 2002, che evidenzia l'importanza del suolo quale: centro degli equilibri ambientali, riserva di acqua, di elementi nutritivi e di biodiversità, elemento da cui dipendono le catene alimentari, parte integrante del paesaggio, custode dell'evoluzione culturale degli esseri viventi e, soprattutto, supporto di tutte le attività umane.

Si evidenzia come la prima strategia tematica unionale in materia di difesa del suolo fu adottata nel 2002 con la Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002.

²Giurisprudenza e dottrina hanno delineato il concetto di fondo rustico, da un lato osservan-

condarie necessarie affinché questi adempia alla propria funzione (es. fabbricati rurali, scorte, ecc.)³, che l'azienda agricola trova una sua "non esaustiva" definizione.

L'imprenditore agricolo disporrà, quindi, di una pluralità di beni – tra cui il fondo – che coordinerà secondo un programma organizzativo volto ad ottenere un vantaggio economico ulteriore (e unitario) rispetto a quanto gli deriverebbe dal loro utilizzo e godimento atomistico.

In una visione che tenga conto delle politiche unionali in materia agricola, l'attività imprenditoriale, pur rimanendo libera, è di fatto orientata al raggiungimento di obiettivi di interesse sovranazionale grazie alla previsione di misure volte a supportare quanti agiscano in linea con le finalità e secondo le modalità individuate a livello centrale. Gli attuali obiettivi, individuati all'interno di ecoschemi, consistono, in primo luogo, nel raggiungimento della neutralità climatica e nello sviluppo sostenibile volto a garantire alle generazioni future condizioni di benessere quantomeno analoghe alle attuali.

Il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla politica unionale e nazionale deve essere rivisto alla luce della recente riforma costituzionale che, inserendo la

do che si tratta di un concetto generico e più ampio di quello di "podere" e corrispondente al significato empirico di terreno destinato alla produzione agricola, indipendentemente dalla dotazione di fabbricati colonici e di manufatti (Corte di Cassazione, 21 giugno 1974, n. 1862, in *Rivista di diritto agrario*, n. 2, 1975, p. 285 ss.) e d'altro lato distinguendolo dal concetto di azienda agricola e definendolo come un complesso pertinenziale (così Irti N., *Manuale di diritto agrario italiano*, Utet, 1978).

³ Così Contursi Lisi L., voce *Pertinenze*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Utet, 1965, pp. 1151-1152.

Si evidenzia come il riferimento a "le cose secondarie necessarie" diviene rilevante secondo quella dottrina che ha escluso l'esistenza di un "rapporto pertinenziale" tra il fondo (bene principale) e gli altri beni a questo collegati e necessari affinché questo possa adempiere alla sua funzione economica-giuridica. Tale incompatibilità è data dalla rilevanza della volontà delle Parti che è considerato "elemento del tutto estraneo e contrastante all'elemento oggettivo". Così Sciaudone A., *Il fondo rustico nella proprietà e nell'impresa*, che a p. 169 parla anche di una "insopprimibilità del rapporto di servizio" tra bene principale e beni secondari. Lo stesso autore, tuttavia, a p. 176, citando Tommasini R., *Contributo alla teoria dell'azienda come oggetto di diritti*, Giuffrè, 1986, p. 44, evidenzia come "in realtà non può escludersi che tra singoli beni ricompresi nel fondo possa costituirsi una relazione di tipo pertinenziale virgola non risultando, (...) incompatibile la disciplina delle pertinenze con quella del fondo, ricoprendo ambiti profondamente diversi".

Non può, tuttavia, negarsi che la giurisprudenza ha definito diversamente il fondo rustico quale unione di bene principale e di beni a questo pertinenziali. La Commissione Tributaria centrale, 18 gennaio 1989, n. 369 (consultabile al link http://media.directio.it/portale/giurisprudenza/19890118-Sentenza_369_Commissione_Tributaria_Centrale.pdf), infatti, definisce il fondo rustico come quell'"appezzamento di terreno agricolo (bene principale) corredato da elementi strumentali (pertinenziali) necessari per la gestione economica (fundus instructus) e idonei ad accrescerne la capacità produttiva". La definizione viene completata dalla Commissione prevedendo che "in esso il fabbricato rurale ha valore strumentale (e quindi potenziale) rispetto al terreno, analogamente ai macchinari, le sementi, gli animali, in genere le scorte, cioè a quel complesso di cose che, quando esistono, sono strettamente legate al terreno, cioè alle cose che sono strettamente ed inequivocabilmente agricole".

tutela dell'ambiente tra i diritti fondamentali, vede una pervasiva incidenza delle politiche ambientali nella definizione dell'attività agricola del singolo, già in tal senso orientata in forza dell'art. 11 TFUE⁴.

La modifica dei commi 2 e 3 all'art. 41 Cost.⁵ e del comma 3 all'art. 9 Cost.⁶, in uno con la consacrazione dell'ambiente non soltanto quale elemento di orientamento dell'azione dell'imprenditore, ma anche quale limite ultimo all'attività normativa e programmatica del legislatore⁷, hanno portato ad un allineamento con i valori già in precedenza individuati a livello unionale – e indirettamente anche all'interno della Costituzione italiana⁸ – e a una determinazione di quei limiti invalicabili che si concretano nella funzione della legge di stabilire i “*programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali*”⁹.

L'art. 41 Cost. si pone, quindi, in relazione con l'art. 11 TFUE e l'art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che fa riferimento al concetto di libertà d'impresa. Questi devono essere letti alla luce degli artt. 26 ss., 101

⁴ Occorre, tuttavia, evidenziare che già anteriormente alla riforma costituzionale del 2022, era possibile ritenere che “*le clausole generali di utilità sociale (art. 41, comma 2 Cost.) e della funzione sociale (art. 42, comma 2 Cost.) consentono ed anzi impongono al legislatore l'adozione di regole improntate alla sostenibilità ambientale*”. Ciò, sebbene tale impostazione non “*costituì assoluta garanzia di utilizzazione dei beni e di sistemi produttivi a basso impatto ambientale*”. Così Tamponi M., *Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risorse naturali*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, n. 3, 2016, p. 437.

⁵ Comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

⁶ Sul punto si veda, tra gli altri, Cecchetti M., *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Diritto Pubblico europeo Rassegna online*, 2020, p. 17 ss.

⁷ L'introduzione della tutela dell'ambiente all'interno della Costituzione ha permesso di superare quella criticità derivanti dalla tutela costituzionale dell'ambiente non esplicita ma derivante da un'attività interpretativa. In tal senso si veda, Lucifero N., *La responsabilità per danno da fauna selvatica in agricoltura*, in *AESTIMUM*, n. 66, 2015, p. 82 che evidenzia come: “*l'ambiente come valore costituzionalmente tutelato dagli artt. 9, 32 e 117 Cost. pone all'interprete il problema attinente al significato del bilanciamento di tale valore con gli altri valori costituzionalmente riconosciuti, tra cui gli artt. 41, 42 e 44 Cost., e quindi l'interrogativo se ci si trovi innanzi ad una posizione di supremazia sugli altri valori oppure in una situazione paritaria oggetto di continuo giudizio di bilanciamento*”.

⁸ Con riferimento alla c.d. “costituzionalizzazione indiretta” dell'ambiente, tra gli altri, Amirante D., *Profili di costituzionale dell'ambiente*, in Dell'Anno P. e Picozza E. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, Cedam, 2013.

⁹ L'ambiente, originariamente privo di specifica tutela in Costituzione e a lungo protetto dalla Corte costituzionale in forza del combinato disposto degli artt. 9 Cost. relativo alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, 2 Cost. relativo ai diritti inviolabili dell'uomo, 32 Cost. riguardante la tutela del diritto alla salute e dell'art. 41 Cost. relativo all'iniziativa economica privata, grazie alla L. cost. n. 1/2022 assurge a principio fondamentale, insieme alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, che dovrà avvenire nell'interesse delle future generazioni e, di conseguenza, in vista di uno sviluppo che possa dirsi sostenibile.

ss. e 107 ss. TFUE che individuano gli obiettivi perseguiti dalle politiche comunitarie e rappresentano le basi di un sistema di mercato originariamente orientato a criteri di stampo marcatamente liberistico. Si tratta di un sistema che oggi deve, invece, vedersi alla luce di una sintesi tra la libertà di iniziativa economica e le più ampie necessità di sviluppo sostenibile della società. Ne discende che l'iniziativa economica non soltanto deve porsi in linea con i limiti di legge, ma deve anche essere esercitata in un'ottica solidaristica e – oggi – ambientalista che, facendo emergere con forza le esigenze del pianeta terra, porta ad un'affermazione ancora più forte dello Stato sociale e delle istanze *green*¹⁰ da integrare e rendere compatibili con la logica dell'economia di mercato.

Sembrerebbe, quindi, assistersi ad un passaggio nevralgico “*dal modello teorico dello Stato del benessere a quello dello Stato circolare o, in altri termini, dal*

¹⁰ Come evidenziato da Sandulli M.A., *Cambiamenti climatici, tutela del suolo e uso responsabili delle risorse idriche*, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, n. 4, 2019, pp. 292-293: “l'articolo 191 del TFUE indica espressamente la lotta ai cambiamenti climatici come uno degli obiettivi della politica ambientale dell'UE: La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: – salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; – protezione della salute umana; – utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; – promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. Più nel dettaglio, la strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici è intesa a rendere l'Europa più resiliente a tale fenomeno, e si concretizza attraverso: (i) politiche energetiche finalizzate a spingere gli Stati membri ad aumentare l'utilizzo delle fonti rinnovabili e ridurre, di conseguenza, le fonti fossili ('politiche di mitigazione'), nonché (ii) politiche volte alla minimizzazione degli impatti derivanti dai mutamenti del clima ('politiche di adattamento'). Quanto alle 'politiche di mitigazione', l'Unione Europea attraverso il 'Quadro per il clima e l'energia 2030' – che fa seguito agli obiettivi 20-20-20 stabiliti nell'ambito del 'Pacchetto per il clima e l'energia 2020' – si è impegnata a ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% al di sotto dei livelli del 1990, migliorando nel contempo l'efficienza energetica del 27% e aumentando la quota di consumo energetica proveniente da fonti rinnovabili del 27%. Lo strumento cardine della politica europea per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è rappresentato dal sistema di scambio di quote di emissione denominato ETS ('Emission Trading System'), introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE. Riguardo, invece, le 'politiche di adattamento' occorre dare atto dell'intervenuta adozione, in data 29.4.2013, della 'Strategia Europea in tema di adattamento ai cambiamenti climatici' la quale si basa su un approccio flessibile e partecipativo finalizzato all'individuazione – a livello sovranazionale, nazionale e locale – delle misure idonee a fronteggiare i cambiamenti climatici e i loro inevitabili impatti economici, ambientali e sociali, e cogliere, al tempo stesso, tutte le opportunità che si prospettano. Al riguardo, con il decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.6.2015 è stata approvata la 'Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici', volta a definire le azioni e gli indirizzi per fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici, considerati gli effetti che potranno determinare sulle risorse idriche, sul territorio e sugli ecosistemi. Lo strumento per dare impulso alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici è stato individuato nel 'Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici', il quale, tuttavia, non è stato ancora approvato. In ambito euro-unitario si è dunque acquisita la piena consapevolezza che il tema dei cambiamenti climatici è estremamente complesso in quanto coinvolge diversi aspetti e profili. Tra questi anche quelli afferenti la difesa del suolo e dell'uso responsabile delle risorse idriche”.

*Welfare State all'Environmental State*¹¹ che la nuova formulazione dell'art. 41 Cost. compierebbe, a ciò conseguendo un riassetto interno dell'intera normativa che dovrà essere in tal senso orientata.

Non sarà, quindi, soltanto il privato a dovere agire dirigendo la propria iniziativa economica, le modalità di organizzazione dell'azienda e l'uso dei beni in modo da porsi in linea con la più recente previsione costituzionale, ma anche il legislatore nazionale avrà il dovere di considerare la tutela dell'ambiente quale cornice entro cui svolgere la propria attività di pianificazione e attuazione delle politiche¹². L'introduzione delle più recenti previsioni costituzionali diventa, infatti, legittimante non soltanto di un'attività di programmazione verde dell'economia¹³ (la c.d. *green economy*¹⁴), ma si pone anche quale limite negativo e invalicabile da rispettare nello svolgimento della propria attività¹⁵. La conformazio-

¹¹ De Leonardis F., *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, in *Diritto amministrativo*, n. 4, 2021, p. 779 ss.

¹² Sul tema si vedano, tra gli altri: Ramajoli M., *La regolazione amministrativa dell'economia e la pianificazione economica nell'interpretazione dell'art. 41 Cost.*, in *Diritto amministrativo*, n. 1, 2008, p. 121 ss.; Rangone N., *Le programmazioni economiche. L'intervento pubblico tra piani e regole*, Il Mulino, 2007; Predieri A., *Pianificazione e costituzione*, Ed. Comunità, 1963.

¹³ La modifica dell'art. 41 Cost. è stata preceduta da un'attività interpretativa significativa da parte della Corte costituzionale che, nella pronuncia n. 267 del 2016, ha ritenuto illegittima una disciplina regionale in materia di impianti eolici in quanto in contrasto con l'articolo 41 Cost., posto che, con l'apposizione di termini e scadenze, frapponeva un ostacolo alla libera iniziativa privata come "funzionalizzata" alla cura di interessi ambientali dalla specifica normativa statale.

Sul tema dell'economia verde, o c.d. *Green economy*, si veda, tra gli altri: Ferrara R., *Brown economy, green economy, blue economy: l'economia circolare e il diritto dell'ambiente*, in *Il Piemonte delle autonomie. Rivista quadrimestrale di scienza dell'amministrazione*, consultabile al link <https://www.piemonteautonomie.it/brown-economy-green-economy-blue-economy-l-economia-circolare-e-il-diritto-dell-ambiente/?pdf=290>; Moliterni M., *Transizione ecologica, ordine economico e sistema amministrativo*, in *Rivista di diritti comparati*, n. 2, 2022, p. 395 ss.; Postiglione A., *La green economy dopo Rio+20*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, n. 9, 2013, p. 511 ss.

¹⁴ Tamponi M., *Proprietà e green economy: diritto dominicale, ambiente e risorse naturali*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, n. 3, 2016 che alle pp. 433-434 evidenzia come l'economia verde miri a coniugare economia ed ecologia in un'ottica non disgiunta dagli obiettivi di giustizia sociale. Si tratta di "un modello economico contrassegnato da specifiche finalità di natura ambientale, come la protezione e la valorizzazione delle risorse naturali, il miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse, l'impulso modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché da finalità sociali (...). Un modello economico, dunque, che sia veramente tale, e che quindi risulti idoneo a generare profitto assecondando le innovazioni, agevolando gli scambi, accrescendo i benefici per chi lo pone in essere e per chi ne fruisce. Ma anche un modello percepisca il valore ambiente in ogni momento del suo ciclo, dalla selezione delle materie prime all'energia impiegata, dalle risorse naturali coinvolte sino al prodotto finito, e poi ancora dal fine vita del prodotto fino alla sua riutilizzazione in serie di conversione del rifiuto in vista di seconda generazione".

¹⁵ Sul punto si veda anche De Leonardis F., *La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle amministrazioni*, cit., p. 779 ss. che evidenzia come "Si prevede una programmazione di carattere generale e industriale indirizzata e coordinata a fini ambientali che

ne ai principi ambientali dovrà quindi avvenire in ogni caso e indipendentemente dall'emergere di posizioni contrastanti¹⁶, dato che eventuali conflitti tra l'interesse imprenditoriale del privato e l'ambiente dovranno oggi essere risolti a favore di quest'ultimo, ormai a pieno titolo annoverato tra i principi fondamentali della Costituzione¹⁷.

Diversamente dal passato, l'ambiente assurge, quindi, a bene per eccellenza da tutelare in modo autonomo, degno di ottenere una piena protezione indipendentemente dall'esistenza e dal rapporto con altri valori giuridicamente rilevanti, quali la salute¹⁸.

evidenzia la riespansione del ruolo statale nell'economia o il 'rinnovato protagonismo dei poteri pubblici'. L'intero art. 41 Cost. risultante dalle modifiche potrebbe essere, quindi, accostato anche in modo formale alle tre definizioni di economia che si sono succedute nel tempo, la brown o red economy, la green economy e la blue economy: l'art. 41, 1° comma esprime il concetto dell'economia brown o red ossia di quella dell'usa e getta che conduce ad una produzione totalmente libera ma che non tiene conto di nulla se non di sé stessa; l'art. 41, 2° comma nel dettare quello che è stato definito come il vincolo negativo all'attività economica richiama il concetto della green economy ossia di una produzione che debba avvenire nel rispetto dell'ambiente e che si può sintetizzare nella formula 'produci ma non danneggiare l'ambiente'; e, finalmente, l'art. 41, 3° comma nel prevedere quello che è stato definito come il vincolo positivo all'attività economica può essere accostato alla cd. blue economy ossia alla transizione verso un sistema economico che indirizza la produzione e i modelli di consumo verso la tutela dell'ambiente ('produci per migliorare l'ambiente')".

¹⁶ Circa le difficoltà di un bilanciamento di valori anteriormente alla L. cost. n. 1/2022 e alla tutela dell'ambiente nel sistema unionale, si veda quanto evidenziato da Lucifero N., *La responsabilità per danno da fauna selvatica in agricoltura*, cit., che a pp. 81-82 afferma che "non può non essere rilevato che la tutela dell'ambiente pone complessi problemi – a tutti i livelli ed in tutte le più varie dimensioni (globali, regionali e locali) – per gli operatori le cui attività incidono sulle risorse ambientali o che sono comunque coinvolte negli sviluppi degli equilibri ecologici oppure sono in contatto con il contesto ambientale. Ciò riflette peraltro l'acquisizione della dimensione giuridica che l'ambiente ha assunto negli ultimi decenni, seguito non solo dalla comunità internazionale, ma anche nell'Unione europea (che ispira tutte le sue politiche al principio dell'elevata tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile) e, da ultimo, nella traduzione, all'interno del nostro ordinamento, dei principi per la tutela dell'ambiente. La tutela dell'ambiente è difatti efficace se si hanno chiare le prospettive di lungo periodo e se si acquisisce la consapevolezza dei principi che regolano anche i settori specifici destinati a tutelare l'ambiente; allo stesso tempo l'azione di tutela deve essere temperata con la salvaguardia degli interessi privati suscettibili di venire in conflitto con le predette finalità di tutela. Vi sono, infatti, contingenze nelle quali una protezione indiscriminata dell'ambiente, o di una sua risorsa, può spiegare effetti pregiudizievoli per gli interessi altrettanto meritevoli di tutela dei privati, pregiudicandone l'attività di impresa".

¹⁷ Circa il rapporto tra l'ambiente e le situazioni giuridiche soggettive si veda, tra gli altri: Gallo C.E., *L'ambiente e le situazioni giuridiche soggettive*, in Ferrara R., Sandulli, M.A. (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente*, vol. I, Giuffrè, 2014, p. 399.

¹⁸ Circa l'ambiente quale bene tutelato in relazione alla sua stretta connessione con la salute e quindi, con riferimento ad un "ambiente salubre" si veda, tra gli altri: Fornasari R., *La struttura della tutela inibitoria ed i suoi possibili utilizzi nel contrasto al cambiamento climatico*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, n. 6, 2021, che a p. 2063 ss. afferma che "La necessità di un ambiente salubre al fine di un pieno godimento dei diritti fondamentali ha da tempo portato a riconoscere che i danni causati all'ambiente ledono il diritto alla vita, alla vita di relazione ed alla salute. Infatti, la

2. Le misure di sostegno all'agricoltura nella Politica Agricola Comune: i titoli di aiuto per la creazione di un sistema di sviluppo sostenibile

In linea con il progredire delle politiche internazionali di stampo “ambientalista”¹⁹, i regimi stabiliti dalla Politica Agricola Comune a favore delle imprese agricole hanno negli anni permesso di incidere profondamente sui sistemi di produzione locali e sulla composizione dei beni dell'azienda. Ciò ne ha favorito il rinnovo e ripensamento in modo da permettere un graduale – sebbene ancora non definitivo – avvicinamento alle odierne esigenze di preservazione dei suoli e mantenimento delle temperature al di sotto di quelle percentuali massime capaci di garantire la conservazione della vita degli esseri umani sul pianeta terra.

Sebbene in sede di Politica Agricola Comune il mantenimento della competitività delle imprese sul mercato continui ad essere ritenuto un tratto essenziale, così come dimostrato dalle più recenti misure volte ad aumentare la produzione agricola in risposta alle crisi alimentari che hanno interessato l'Europa, è pur vero che le finalità climatiche e ambientali hanno assunto un ruolo di co-essenzialità ben evidente alla luce dell'evoluzione della normativa unionale in ambito agricolo.

Frutto di negoziazioni avvenute in un periodo di emergenze che hanno evidenziato resilienza e fragilità del settore agricolo, la nuova PAC 2023/2027²⁰ si è

tutela dell'ambiente, anche collegata al diritto alla salute, fa ormai da tempo parte dei principi fondamentali sanciti dai Trattati internazionali e dalla Costituzione. Basti menzionare l'art. 37 della Carta di Nizza, l'art. 191 TFUE, la corrente interpretazione della CEDU (soprattutto degli artt. 2 e 8), gli artt. 2, 9, 32, 41, 42, 44 e 117 della Costituzione e la giurisprudenza della Corte costituzionale – che ha individuato l'ambiente come valore primario e la tutela dell'ambiente come diritto fondamentale della persona (33) –, nonché i principi menzionati negli artt. 3-bis ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (...). La Corte afferma che la Convenzione non protegge l'ambiente come un'entità autonoma, ma come il contesto nel quale la vita privata, la salute e, più in generale, i diritti fondamentali sono goduti. Ulteriore aspetto rilevante è il legame diretto tracciato tra degradazione ambientale e lesione del diritto alla salute, a prescindere dal fatto che il soggetto abbia preventivamente contratto una malattia in ragione di tale degradazione”.

Per il dibattito che ha interessato la dottrina italiana negli anni '70, dove il diritto all'ambiente veniva declinato principalmente come diritto della personalità, si veda la ricostruzione operata da Maugeri M.R., *Violazione delle norme contro l'inquinamento ambientale e tutela inibitoria*, Giuffrè, 1997, p. 162 ss. e i riferimenti ivi contenuti.

¹⁹Per tutti, si ricorda l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, che include diciassette Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – *Sustainable Development Goals* c.d. SDGs – inseriti nel quadro di un programma d'azione più vasto composto da 169 *target* da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

²⁰Per un preliminare inquadramento della tematica, si vedano, tra gli altri: Brunori M., *Which pathways for agrobiodiversity in the new CAP reform?*, in *Rivista di diritto agroalimentare*, n. 2, 2020, p. 277 ss.; Marandola D., *Le ambizioni green della PAC post-2020*, in *Agriregionieuropa Numero Speciale – Agricalabrieuropa*, n. 2, 2021; Giuffrida G., *Innovazione tecnologica e sicurezza alimentare nella riforma della PAC 2021-2027*, in Carmignani S., Lucifero N. (a cura di), *Le regole*

posta in linea con l'obiettivo ultimo di far diventare l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. A tal fine si richiama espressamente il contributo dei Piani Strategici Nazionali al rispetto degli impegni assunti nell'accordo di Parigi sul clima, il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di cui alle strategie UE "Farm to Fork" e "Biodiversità per il 2030"²¹ emanate nell'ambito del *Green Deal* europeo.

Nell'ambito agricolo unionale il susseguirsi di riforme in materia di aiuti negli ultimi decenni ha, infatti, permesso un progressivo e radicale riassetto dell'impianto originario, un tempo basato sui prezzi minimi garantiti e sulla protezione alle frontiere, verso un modello di sostegno che fosse separato dalla produzione²² e che permettesse il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi agroclimatici indicati.

La rivoluzione apportata dal Regolamento CE 1782/2003 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla PAC 2004/2007, con l'introduzione per la prima volta di un regime di sostegno agli agricoltori modifica il sistema di premialità precedente che prevedeva un unico pagamento c.d. disaccoppiato legato all'estensione della superficie aziendale destinata ad attività agricola e supera i regimi di aiuto legati alla reale produzione nei diversi settori di intervento²³.

*del mercato Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza. Diritti nazionali, regole europee e convenzioni internazionali su agricoltura, alimentazione, ambiente. Atti del convegno di Firenze del 21 e 22 novembre 2019 in onore della Prof.ssa Eva Rook Basile, Editoriale Scientifica, 2020, che si sofferma non solo sull'approccio innovativo della politica di sviluppo rurale (p. 125 ss.), ma pone anche l'attenzione sugli intermediari dell'innovazione e dei servizi di consulenza aziendale (p. 132 ss.); Matthews A., *Improving governance of the future CAP*, Capreform.eu, 26 febbraio 2021. Circa le criticità della precedente PAC e la necessità di intervenire si vedano, tra gli altri: Pisciotta G., *Politica agricola comune e strumenti di lotta alle frodi: criticità e ragioni di interesse*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3, 2018, p. 6 ss.; sulle possibili lesioni agli interessi finanziari dell'Unione in ragione delle criticità connesse al sistema dei pagamenti diretti nella PAC 2013-2020, Russo L., *Il perseguimento degli obiettivi della PAC e la tutela degli interessi finanziari dell'UE: due finalità compatibili?*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3, 2018, p. 49 ss.*

²¹ Commissione europea, *Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Ripartire la natura nella nostra vita*, COM(2020) 380 final.

²² Per una recente analisi del percorso evolutivo della PAC, si veda, tra gli altri: Sotte F., *La politica agricola europea. Storia e analisi*, Collana Economia Applicata, Agriregionieuropa, 2022.

²³ Sul tema degli aiuti disaccoppiati, in relazione agli effetti che ciò ha prodotto a livello regionale, interessante è quanto scritto da Montresor E. et al., *Disaccoppiamento e implicazioni territoriali*, in *Agriregionieuropa*, n. 11, 2007.

La ricerca nasce dalla consapevolezza che "A livello più generale, il mondo rurale è oggetto di profonde trasformazioni, spesso indipendenti dall'intervento pubblico; fra le altre, possiamo ricordare quelle inerenti alla concentrazione demografica, le trasformazioni sociali delle famiglie e la diversificazione del mercato del lavoro, l'introduzione delle nuove tecnologie della comunicazione. Questi cambiamenti sono ancora più rilevanti a livello territoriale e ciò implica la necessità di comprendere come i singoli sistemi territoriali, caratterizzati da profonde differenziazioni nei livelli di sviluppo agricolo e non, hanno reagito e reagiranno alle riforme in atto. Questa necessità emerge con forza alla vigilia dell'Health Check della PAC, anche alla luce dell'ampliamento dell'UE, che determinerà

Si è in tal modo guardato al mero rispetto del criterio di estensione del terreno e mantenimento dello stesso in buone condizioni agronomiche e ambientali, con attenzione all'aderenza alla normativa relativa all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere e salute degli animali, compiendo quel salto concettuale radicale di trasferimento del sostegno dalle produzioni al produttore. In questo modo si è passati da una pratica di sostegno ai prezzi ad una politica di sostegno del reddito di ciascuna impresa che ha offerto spazi di manovra agli agricoltori tali da permettergli un'ottimizzazione delle scelte, così da porle in linea con il mutare del mercato²⁴.

Tale impostazione di fondo è rimasta anche nel Regolamento UE 1307/2013 che all'art. 9 ha introdotto e definito, in termini negativi, la figura dell'agricoltore in attività²⁵: figura confermata nella PAC 2023/2027²⁶, e sostitutiva di quella di agricoltore autentico o *genuine farmer*.

nuovi scenari non solo a livello settoriale". I dati raccolti mostravano come, nel 2007, "le nuove misure della PAC risultano aver un modesto impatto a livello territoriale e non influire in misura determinante sui divari regionali". Nonostante tale divario sia ancora oggi presente, interessante è osservare come il legislatore odierno miri non solo a garantire una maggiore competitività delle imprese, ma anche ad avere un impatto sul piano ambientale, prevedendo un percorso comune orientato al raggiungimento di risultati in linea con gli obiettivi climatici internazionali.

²⁴ Sul punto si veda Costato L., Germanò A., Albisinni F., *L'attuazione in Italia della riforma della PAC del 2003*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, n. 9, 2004, p. 525 nella parte in cui evidenziano come "la scelta europea favorevole ad un generalizzato decoupling (da estendere progressivamente ad altri settori produttivi, oltre quelli interessati dal reg. n. 1782/2003) fa ritenere – secondo talune letture – che, essendo questo regime sostanzialmente indirizzato ad erogare sostegni a conduttori di fondi che sono ampiamente liberi nelle loro scelte, si potrebbe parlare di un tipo quasi sui generis di agricoltura, piuttosto vicina ad una specie di "rendita" collegata alla detenzione di terreni agrari anche destinati a pascolo permanente senza sostanziali interventi del produttore. (...) Secondo altre letture, l'ampia definizione di attività agricola introdotta dal regolamento 1782/2003, più che premiare una "rendita" sarebbe intesa a valorizzare gli spazi di autonomia dell'impresa agricola, recuperando all'interno di questa la libertà (decisiva per ogni imprenditore, ma sin qui largamente negata all'imprenditore agricolo) di non produrre o di produrre altro o meno, pur mantenendo efficiente la struttura aziendale per cogliere le opportunità in prosieguo offerte dall'evoluzione dei mercati".

²⁵ Sul tema, si veda Galasso G., *L'agricoltore in attività*, in *Rivista di diritto alimentare*, n. 3, 2018, p. 101 ss.

²⁶ Art. 4 comma 5 del Regolamento UE 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che sancisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

È utile evidenziare come la determinazione della figura dell'agricoltore attivo permette di garantire un sostegno unicamente alle persone fisiche o giuridiche – o a gruppi di – che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola. Non restano, però, esclusi da tale sostegno i c.d. agricoltori pluriattivi o a tempo parziale ("*pluri-active farmers*"), nel caso in cui questi, in uno con l'attività agricola, svolgano anche un'attività non agricola fuori dalla loro impresa che consenta di rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.